

**CONTRATTO PER IL RECUPERO DEGLI SCARTI
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA**

Tra:

- COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n.3, iscritto al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 12295820158, in persona di _____ in qualità di _____, munito degli opportuni poteri, qui di seguito denominato

COREPLA

e

- _____, con sede legale in Via _____ n. _____, _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, numero di iscrizione e codice fiscale _____, in persona di _____ in qualità di _____, munito degli opportuni poteri, qui di seguito denominata

Gestore

Premesso che

1. COREPLA è un Consorzio di Filiera operante ai sensi della vigente normativa ambientale per il conseguimento degli obiettivi di recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica ivi previsti.
2. Dalle attività di raccolta, selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica organizzate da COREPLA residuano le seguenti tipologie di scarti e/o di rifiuti non riciclabili:
 - a) i residui generati dalle attività di selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuate nei centri di selezione operanti per COREPLA;
 - b) i rifiuti di imballaggio non riciclabili derivanti dalle attività di ritiro degli imballaggi secondari e terziari da superfici private;

(di seguito collettivamente e/o singolarmente a) e b) sono denominati gli "Scarti").

3. Il Gestore ha preso conoscenza delle caratteristiche merceologiche degli Scarti. Gli impianti ove gli Scarti vengono generati sono qui denominati gli "Impianti di Produzione".
4. Il Gestore, impresa operante nel settore del recupero dei rifiuti, ha verificato positivamente la possibilità di avviare gli Scarti a recupero energetico come combustibile alternativo (di seguito il "Combustibile Alternativo") previo eventuale trattamento di miscelazione degli Scarti stessi con altri materiali e rifiuti di diversa provenienza (di seguito il "Materiale Non COREPLA") di cui il Gestore si approvvigiona a proprie cure e spese.
5. La quantità e la composizione dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata e/o dalle superfici private e, conseguentemente, la quantità e la composizione degli Scarti ottenuti come indicato alla premessa 2 dipendono da circostanze esterne a COREPLA, legate anche ad aspetti stagionali, e al di fuori del controllo di COREPLA.
6. Con decorrenza dal _____ i rapporti fra le Parti si intendono regolati dal presente contratto, fatti salvi i reciproci obblighi maturati sino alla data del _____.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il "Contratto").

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Il Gestore si impegna: (i) a ritirare gli Scarti generati negli Impianti di Produzione e (ii) a provvedere, a propria cura e spese, al recupero energetico degli Scarti presso idonei impianti a tal fine autorizzati ai sensi della vigente normativa ambientale (di seguito gli "Impianti di Recupero"), previo se necessario il trattamento di preparazione

finalizzato alla produzione di Combustibile Alternativo.

Gli Scarti divengono di proprietà del Gestore dal momento del loro ritiro. Il Gestore è pertanto da quel momento pienamente ed esclusivamente responsabile degli Scarti e solleva e manleva sin d'ora COREPLA da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno prodotto a terzi, e/o per il mancato adempimento ad obblighi di legge.

- 2.2 COREPLA si impegna a pagare al Gestore, a fronte di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, il corrispettivo di cui all'articolo 7 che segue.

Art. 3

RITIRO DEGLI SCARTI

- 3.1 Gli Impianti di Produzione presso i quali il Gestore dovrà ritirare gli Scarti sono siti nelle regioni _____, _____, _____ e vengono indicati nell'Allegato 1/A.

Tale elenco potrà essere variato da COREPLA nel corso della durata del Contratto. In tal caso, COREPLA invierà al Gestore l'elenco aggiornato, fermo restando che gli Impianti di Produzione saranno tutti nelle regioni sopra indicate.

- 3.2 Il quantitativo di Scarti da ritirare presso gli Impianti di Produzione sarà complessivamente non superiore ad un massimo di _____ (_____) t. per l'intero periodo di durata del Contratto.

Considerata la premessa numero 5, il Gestore accetta che il quantitativo di cui sopra potrebbe non essere equamente ripartito nei mesi di durata del Contratto.

- 3.3 Il Gestore ritirerà a propria cura e spese gli Scarti dagli Impianti di Produzione concordando direttamente con ciascun Impianto di Produzione i tempi e le modalità del ritiro degli Scarti, salvo diverse istruzioni da parte di COREPLA. Il Gestore è tenuto ad eseguire in proprio le attività di trasporto nel rispetto delle vigenti normative in materia o a servirsi esclusivamente di operatori autorizzati a norma di legge.

Per quanto riguarda gli Scarti di cui alla lettera a) delle Premesse, gli Impianti di Produzione comunicheranno al Gestore la quantità di scarti disponibile (di seguito collettivamente la "Quantità Disponibile") con cadenza settimanale. Per quanto

riguarda gli Scarti di cui alla lettera b) delle Premesse, la Quantità Disponibile verrà comunicata al Gestore di volta in volta da COREPLA.

Entro le ore 17.00 del giovedì di ogni settimana, il Gestore dovrà trasmettere a COREPLA il programma dei ritiri degli Scarti presso gli Impianti di Produzione relativo alla settimana successiva.

Art. 4

OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

- 4.1 Il Gestore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni previste dal Contratto con la migliore diligenza e con regolarità nell'arco di tutti i mesi di durata del Contratto.
- 4.2 Il Gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, garantisce il pieno rispetto di tutte le normative vigenti e fra queste, a titolo esemplificativo, quelle in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, lavoro subordinato, prevenzione incendi, ambiente. In caso di mancato rispetto di tali normative il Gestore sarà pienamente ed esclusivamente responsabile dei danni che derivino a cose e/o a persone. Il Gestore, pertanto, si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare COREPLA da qualsiasi pretesa di terzi per qualsiasi danno cagionato e/o derivante dal mancato adempimento degli obblighi di legge. Il Gestore, inoltre, si impegna a fornire a COREPLA, a richiesta di COREPLA stesso, la documentazione comprovante il rispetto delle normative di cui sopra.
- 4.3 Tutte le prestazioni inerenti la preparazione del Combustibile Alternativo dovranno essere effettuate direttamente dal Gestore esclusivamente nell'impianto sito in _____ di proprietà del Gestore stesso (di seguito l' "Impianto di Preparazione").
- 4.4 Il Gestore garantisce che sarà in possesso entro il _____ di tutti i requisiti elencati al punto 4 dell'Allegato n. 1/B alla presente, ed entro il _____ di tutti gli altri requisiti indicati nello stesso allegato. Il Gestore garantisce inoltre che manterrà tali requisiti per tutta la durata del Contratto.
- Successivamente al _____ COREPLA verificherà mediante apposito

audit eventualmente svolto anche tramite terzi, la sussistenza dei requisiti di cui in allegato. Nel caso in cui COREPLA, a seguito dell'audit, rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, è escluso l'eventuale rinnovo del Contratto successivamente alla scadenza del _____.

4.5 In caso di modifica delle normative richiamate nell' Allegato n. 1/B e/o delle normative che disciplinano l'attività oggetto del Contratto e/o nel caso di introduzione di nuove normative che disciplinano l'attività oggetto del Contratto, il Gestore è tenuto ad adeguarvisi a propria cura e spese, tenendo COREPLA tempestivamente e debitamente informato in merito a tale adeguamento.

4.6 Il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto a COREPLA l'eventuale fermata dell'Impianto di Preparazione per manutenzione programmata con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo. Tale fermata non dovrà protrarsi per più di 15 (quindici) giorni lavorativi e non potrà essere effettuata più di una volta all'anno. Se la fermata dovesse protrarsi per più di 15 (quindici) giorni lavorativi, COREPLA addebiterà al Gestore un importo pari alla differenza tra i costi sostenuti da COREPLA per la gestione della Quantità Disponibile non ritirata dal sedicesimo giorno lavorativo di fermata e fino al termine della fermata stessa, e quello che avrebbe corrisposto al Gestore per la stessa quantità ai sensi dell'art. 7 del presente contratto.

Fermo restando che la quantità complessiva massima di Scarti indicata all'art. 3.2 non è vincolante per COREPLA, essa si intenderà ridotta di una quantità pari alla Quantità Disponibile non ritirata nei giorni successivi al quindicesimo giorno di fermata e fino al termine della fermata stessa.

Inoltre, il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto a COREPLA ogni ulteriore caso di fermata dell'Impianto di Preparazione per manutenzione straordinaria o comunque non programmata dovuta a qualsiasi motivo. In tal caso, e in caso di mancata comunicazione della fermata per manutenzione programmata, il Gestore dovrà comunque ritirare dagli Impianti di Produzione la Quantità Disponibile per i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta a COREPLA. In

caso contrario, COREPLA addebiterà al Gestore un importo pari alla differenza tra i costi sostenuti da COREPLA per la gestione della Quantità Disponibile non ritirata durante la fermata, e quello che avrebbe corrisposto al Gestore per la stessa quantità ai sensi dell'art. 7 del presente contratto.

Fermo restando che la quantità complessiva massima di Scarti indicata all'art. 3.2 non è vincolante per COREPLA, essa si intenderà ridotta di una quantità pari alla Quantità Disponibile non ritirata.

- 4.7 Gli Scarti dovranno essere utilizzati integralmente ed unicamente per la preparazione di produzione del Combustibile Alternativo che dovrà essere integralmente avviato a recupero energetico. Quale unica deroga a quanto precede, il Gestore potrà provvedere allo smaltimento, a propria cura e spese, presso idonei impianti debitamente autorizzati, di eventuali frazioni non recuperabili (nel seguito i "Residui"), che dovranno comunque essere contenute ogni mese nella misura massima del 3% (tre per cento) della quantità degli Scarti ritirati nello stesso mese dagli Impianti di Produzione, fatto salvo il risarcimento a COREPLA degli eventuali maggiori danni. Il Gestore potrà avviare a smaltimento i Residui in quantità superiore alla suddetta percentuale solo in presenza di motivate esigenze e previa autorizzazione scritta di COREPLA.
- 4.8 Il Gestore garantisce che non verranno effettuate operazioni di recupero finalizzate al recupero di materia degli imballaggi in plastica salvo specifica autorizzazione scritta di COREPLA.
- 4.9 Il Combustibile Alternativo dovrà essere consegnato a cura e spese del Gestore direttamente agli Impianti di Recupero convenzionati con il Gestore stesso, ove dovrà essere recuperato energeticamente. Dovrà essere evitato qualsiasi deposito o stoccaggio intermedio e comunque qualsiasi altra ulteriore lavorazione.
- I corrispettivi dovuti agli Impianti di Recupero così come i costi di trasporto del Combustibile Alternativo dall'Impianto di Preparazione agli Impianti di Recupero sono ad esclusivo carico del Gestore.

Il trasporto del Combustibile Alternativo dovrà essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, rispettando le norme relative alla sicurezza stradale e osservando i tempi di guida e riposo previsti.

I mezzi dovranno essere idonei all'espletamento del servizio per tipologia e documentazione, nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Il Gestore assicura e garantisce che gli Impianti di Recupero sono autorizzati ai sensi della vigente normativa ambientale e che operano nel pieno rispetto delle vigenti normative. Il Gestore sarà pienamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi danno che derivi a cose e/o a persone dall'attività degli Impianti di Recupero. Il Gestore, pertanto, si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare COREPLA da qualsiasi pretesa di terzi per qualsiasi danno cagionato e/o derivante dall'attività degli Impianti di Recupero.

Ferma restando la sua esclusiva responsabilità di cui sopra, il Gestore è tenuto ad inviare a COREPLA, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del Contratto, l'elenco degli Impianti di Recupero di cui intende avvalersi completo delle seguenti informazioni relative ad ognuno di essi:

- denominazione/ragione sociale;
- sede legale;
- sede impianto;
- tipo ed estremi dell'autorizzazione;
- operazioni di recupero oggetto dell'autorizzazione.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'Allegato C alla parte Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, il Gestore è tenuto a comunicare a COREPLA entro il termine sopra indicato, per ciascuno degli Impianti di Recupero, se l'efficienza energetica rientra nei parametri stabiliti dal suddetto Allegato C, fornendo tutta la relativa documentazione tecnica che verrà eventualmente richiesta da COREPLA. Nel caso vi siano uno o più Impianti di Recupero la cui efficienza

energetica non rientri nei parametri di cui sopra, fermo restando che la quantità complessiva massima di Scarti indicata all'art. 3.2 non è vincolante per COREPLA, COREPLA stesso avrà facoltà di avviare a recupero gli Scarti tramite soggetti terzi
Il Gestore potrà avviare il Combustibile Alternativo a recupero presso gli Impianti di Recupero solo previo benestare scritto da parte di COREPLA.

Il Gestore è tenuto a comunicare a COREPLA ogni variazione od aggiornamento delle autorizzazioni degli Impianti di Recupero.

Qualora il Gestore, nel corso della durata del Contratto, intendesse avviare il Combustibile Alternativo a recupero energetico presso ulteriori Impianti di Recupero, dovrà formularne preventiva richiesta scritta a COREPLA fornendo le informazioni sopra indicate, e potrà avviare il Combustibile Alternativo a recupero presso tali ulteriori Impianti di Recupero solo previo benestare scritto da parte di COREPLA. Eventuali quantitativi avviati a recupero energetico presso ulteriori Impianti di Recupero in mancanza del preventivo benestare di COREPLA non verranno considerati nel computo dei quantitativi effettivamente recuperati e COREPLA non pagherà al Gestore il corrispettivo per un quantitativo di Scarti pari al quantitativo di Combustibile Alternativo avviato a recupero energetico presso Impianti di Recupero non approvati da COREPLA.

- 4.10 Il Gestore è tenuto a consentire al personale di COREPLA, o di terzi da COREPLA incaricati, l'esercizio di ampia facoltà di effettuare ispezioni e verifiche con accesso all'Impianto di Preparazione e agli uffici al fine di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e comunque negli orari di lavoro, controlli ed ispezioni, ai fini della verifica del corretto adempimento delle prestazioni e degli obblighi oggetto del Contratto da parte del Gestore.

Il Gestore garantisce che verrà fornita tutta l'assistenza che verrà richiesta per operazioni qualitative di audit e controllo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, visite periodiche e presidio continuativo.

- 4.11 Il Gestore è tenuto inoltre a fornire a COREPLA e ai terzi da questi incaricati il

supporto necessario per il prelievo dei campioni e per l'esecuzione delle analisi qualitative sugli Scarti.

In particolare, il Gestore provvederà a:

- mettere a disposizione una area al coperto di almeno 30 mq, opportunamente pavimentata, stabilmente delimitata e non soggetta al transito di mezzi per consentire l'effettuazione delle analisi e per la conservazione delle relative attrezzature;
- eseguire le movimentazioni necessarie per il prelievo e la movimentazione dei campioni che dovranno essere conservati, fino a un massimo di 30 balle, in spazi dedicati e sui quali dovranno essere apposti dei sigilli in carta firmati da terzi incaricati da COREPLA; tra il prelievo del campione e la data dell'analisi intercorreranno al massimo 10 giorni lavorativi;
- mettere in atto tutte le cautele idonee alla segregazione e alla corretta conservazione del campione;
- movimentare con carrello elevatore i sacconi o le ceste contenenti parti del campione per la relativa pesatura, consentendo l'uso di idonea e dedicata bilancia di cui deve essere dotato;
- consentire l'uso della fotocopiatrice e del fax e vistare il rapporto predisposto dall'incaricato al termine dell'analisi, che verrà rilasciato al Gestore stesso dalla società incaricata dello svolgimento dell'analisi.

4.12 Al fine di una corretta verifica dei flussi di Scarti, di Combustibile Alternativo, di Residui e di Materiale Non COREPLA, il Gestore dovrà dare evidenza documentale anche di tutto il Materiale Non COREPLA in ingresso ed in uscita dall'Impianto di Preparazione.

4.13 Il Gestore, durante le suddette ispezioni e verifiche, è tenuto a mettere a disposizione del personale COREPLA, o di terzi da COREPLA incaricati, tutta la documentazione inerente le prestazioni oggetto del Contratto, ed in particolare:

- copia delle autorizzazioni di legge;
- copia del registro di carico e scarico relativo agli Scarti, al Combustibile Alternativo,

ai Residui e al Materiale Non COREPLA in ingresso ed in uscita dall'Impianto di Preparazione, e/o elaborazioni in esso contenuti, visura completa del MUD depositato presso la Camera di Commercio;

- copia dei formulari relativi agli Scarti, al Combustibile Alternativo, ai Residui e al Materiale Non COREPLA in ingresso e in uscita dall'Impianto di Preparazione.

4.14 Il Gestore è tenuto inoltre a garantire a COREPLA e/o ai terzi da questi incaricati il supporto necessario per l'esecuzione di eventuali analisi qualitative sul Combustibile Alternativo. In particolare, il Gestore provvederà a:

- mettere a disposizione idonea area al coperto;
- eseguire le movimentazioni necessarie per l'asportazione dei campioni;
- garantire lo stoccaggio dei campioni prelevati per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi.

4.15 Su richiesta di COREPLA, con preavviso di 10 (dieci) giorni solari, il Gestore provvederà ad effettuare l'inventario fisico degli Scarti e del Combustibile Alternativo e a comunicare i relativi dati compilando e trasmettendo a COREPLA il report di inventario da redigersi sulla base dell'allegato 4.

COREPLA ha facoltà di partecipare direttamente alle operazioni di inventario e/o farvi partecipare terzi appositamente incaricati.

4.16 Il Gestore garantisce che verrà consentito al personale di COREPLA, o di terzi da COREPLA incaricati, l'esercizio di ampia facoltà di effettuare ispezioni, sopralluoghi e verifiche anche presso gli Impianti di Recupero e i relativi uffici.

4.17 Ai fini del rispetto dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009, viene allegato al Contratto (allegato A) il documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto da COREPLA che reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi all'attività di controllo e analisi presso gli impianti che svolgono l'attività prevista dal Contratto. Il Gestore, opportunamente coordinandosi e cooperando con ciascuna delle società terze incaricate da COREPLA di cui ai precedenti commi, dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici dovuti alle interferenze tra

le attività proprie e quelle delle sopra indicate società terze. Tale documento integrato, sottoscritto dal Gestore e dalla società terza incaricata da COREPLA, dovrà essere prontamente inviato alla Funzione Recupero Energetico del Consorzio al fine di allegarlo ai documenti contrattuali come previsto dalla norma.

Nel caso in cui si dovesse evidenziare una evoluzione delle attività e dovessero emergere nuove interferenze, sarà necessario un aggiornamento del documento integrato, la sua sottoscrizione e invio a COREPLA.

4.18 Il quantitativo complessivo di Scarti e di Combustibile Alternativo giacente presso l'Impianto di Preparazione, in attesa rispettivamente di trattamento e di avvio a recupero energetico, non potrà mai essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del quantitativo di Scarti ritirati nel mese precedente, fatti salvi limiti più restrittivi previsti dall'autorizzazione ai sensi della vigente normativa ambientale e/o dal certificato di prevenzione incendi.

Qualora tale limite venisse superato, COREPLA, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.2, darà istruzioni agli Impianti di Produzione di sospendere le consegne degli Scarti al Gestore fino a quando il quantitativo di Scarti da trattare e di Combustibile Alternativo da avviare a recupero energetico in giacenza presso il Gestore sarà nuovamente non superiore al limite di cui sopra. Fermo restando che la quantità complessiva massima di Scarti indicata all'art. 3.2 non è vincolante per COREPLA, essa si intenderà ridotta di una quantità pari a quella di pertinenza del Gestore programmata per il ritiro e non ritirata dal Gestore dagli Impianti di Produzione durante il periodo di sospensione.

Art. 5

ATTESTAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI - REGISTRAZIONE IN CEBIS

5.1 Il Gestore è tenuto a registrare mediante il sistema informativo CEBIS, cui verrà collegato, tutti i dati relativi agli ingressi e alle uscite secondo le relative procedure che gli verranno fornite da COREPLA e che saranno soggette a revisione da parte di COREPLA stesso.

La registrazione a sistema dei formulari in ingresso dovrà avvenire entro le ore 12 del giorno successivo al ricevimento degli Scarti.

Il Gestore è tenuto ad inviare i documenti per posta elettronica ogni qualvolta effettui l'operazione di registrazione, nel formato indicato nelle procedure.

In caso di richiesta di COREPLA i formulari di ingresso dovranno essere spediti unitamente a copia dei tagliandi di pesata.

Eventuali formulari non registrabili, per mancato o anomalo funzionamento del sistema CEBIS, dovranno essere trasmessi entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo, con spiegazione del motivo del mancato inserimento, a COREPLA - Funzione Recupero Energetico, tramite fax o inviati per posta elettronica. Anche in caso di invio tramite fax dei formulari non registrabili, dovrà comunque essere inviata apposita segnalazione per posta elettronica indicando tutti i riferimenti del caso.

5.2 Il Gestore entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese di calendario, è tenuto ad inviare a COREPLA l'attestazione da redigersi sulla scorta del facsimile di cui all'allegato 2, relativa, quanto al mese di calendario precedente, ai seguenti dati:

- quantità di Scarti ritirati;
- quantità di Materiale Non COREPLA in ingresso all'Impianto di Preparazione;
- quantità di Combustibile Alternativo prodotto;
- quantità di Combustibile Alternativo avviato a recupero energetico, con l'indicazione delle quantità destinate a ciascun Impianto di Recupero;
- quantità di Residui avviati a smaltimento;
- quantità di Residui in giacenza;
- quantità di Scarti in giacenza;
- quantità di Combustibile Alternativo in giacenza;
- quantità di Materiale Non COREPLA in giacenza.

Tale attestazione dovrà essere timbrata e firmata dagli Impianti di Recupero a conferma dell'avvenuto effettivo recupero energetico delle quantità di Combustibile Alternativo ivi indicate. In alternativa, dovrà essere riportata tra le annotazioni di ogni

formulario in uscita dall'Impianto di Preparazione l'indicazione che il carico contiene in parte materiale COREPLA.

A tale attestazione dovrà essere allegato un riepilogo di:

- a) formulari (numero, data, peso, provenienza) relativi agli Scarti ritirati;
- b) formulari (numero, data, peso, destinatario e destinazione) relativi al Combustibile Alternativo avviato a recupero energetico.
- c) formulari (numero, data, peso, destinatario e destinazione) relativi ad eventuali Residui avviati a smaltimento.

A richiesta di COREPLA, il Gestore fornirà copia cartacea di tutti i suddetti documenti.

Il Gestore dovrà inoltre compilare elettronicamente ed inviare via posta elettronica a COREPLA, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese di calendario, lo schema riportato in forma cartacea nell'allegato 3.

- 5.3 Il Gestore sarà tenuto ad adeguarsi alle istruzioni e procedure aggiornate che verranno fornite da COREPLA in relazione alle nuove norme in materia di SISTRI.

Art. 6

DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal _____ e scadenza al _____ senza possibilità di rinnovo automatico alla scadenza.

Art. 7

CORRISPETTIVO - FATTURAZIONE

- 7.1 Per tutte le prestazioni di cui al Contratto, COREPLA riconoscerà al Gestore i seguenti corrispettivi omnicomprensivi:

- a) € ____ (_____) + IVA per ciascuna tonnellata di Scarti ritirata;
- b) € ____ (_____) + IVA per ciascuna tonnellata di Combustibile Alternativo conferita agli Impianti di Recupero e quindi recuperata;
- c) € ____ (_____) + IVA per ciascuna tonnellata di Residui avviata a smaltimento fino ad un massimo del 3% della quantità degli Scarti ritirati nello stesso mese.

I predetti corrispettivi sono comprensivi anche del servizio di trasporto,

movimentazione e noleggio cassoni presso gli Impianti di Produzione.

COREPLA pagherà inoltre al Gestore il seguente corrispettivo per i servizi di supporto alle analisi qualitative sugli Scarti e sul Combustibile Alternativo: € 30 + IVA per ciascuna analisi qualitativa.

7.2 Il quantitativo di riferimento per il riconoscimento del corrispettivo relativo al precedente art. 7.1, lett. a) è quello degli Scarti ritirati come risultante dal peso riscontrato in ingresso all'Impianto di Preparazione.

Il quantitativo di riferimento per il riconoscimento del corrispettivo relativo al precedente art. 7.1, lett. b) è il peso del Combustibile Alternativo riscontrato in ingresso all'Impianto di Recupero

Il quantitativo di riferimento per il riconoscimento del corrispettivo relativo al precedente art. 7.1, lett. c) è il peso dei Residui riscontrato in ingresso alla discarica.

7.3 Il Gestore emetterà due fatture separate alla fine di ogni mese:

- una fattura per il corrispettivo di cui alla precedente lettera a), con indicazione della quantità totale di Scarti ritirati in quel mese e per i servizi di supporto analisi eventualmente effettuati nel corso dello stesso mese;
- una fattura per il corrispettivo di cui alle precedenti lettere b) e c) con indicazione della quantità totale di Combustibile Alternativo conferito agli Impianti di Recupero e di Scarti avviati a smaltimento in quel mese.

Ogni fattura dovrà inoltre riportare un numero identificativo ad uso interno di COREPLA che COREPLA provvederà a comunicare al Gestore entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del Contratto.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario da parte di COREPLA, a condizione che il Gestore abbia trasmesso nel termine previsto la documentazione di cui all'art. 5 comprovante la corretta e completa esecuzione delle prestazioni cui il Gestore è tenuto.

In particolare, COREPLA effettuerà il pagamento:

- del corrispettivo di cui al precedente art. 7.1, lett. a) solo ed esclusivamente in

relazione agli Scarti per i quali sarà dimostrato e risulterà l'effettivo ritiro e trattamento ai sensi del contratto in oggetto;

- del corrispettivo di cui al precedente art. 7.1, lett. b) e c) solo ed esclusivamente in relazione al Combustibile Alternativo e ai Residui per i quali sarà dimostrato e risulterà rispettivamente l'effettivo recupero energetico e smaltimento.

Resta inteso che COREPLA effettuerà i pagamenti solo ed esclusivamente in relazione agli Scarti per i quali sarà dimostrato e risulterà l'effettivo recupero energetico.

- 7.4 E' vietata al Gestore la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto.
- 7.5 Qualora COREPLA ricevesse da un terzo soggetto un'offerta scritta (l'"Offerta") per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto, a condizioni equivalenti a quelle del Contratto, ma per un corrispettivo inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto a quello previsto all'articolo 7.1 che precede (il "Minor Prezzo"), COREPLA potrà richiedere a mezzo fax o posta elettronica al Gestore, indicando i termini dell'Offerta, di applicare il Minor Prezzo in relazione alla quantità di Scarti lavorati, a far data dalla suddetta comunicazione di COREPLA. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della comunicazione di COREPLA come sopra, il Gestore dovrà comunicare a mezzo fax o posta elettronica a COREPLA: (i) di applicare a COREPLA il Minor Prezzo; oppure (ii) di rifiutarsi di applicare a COREPLA il Minor Prezzo. In quest'ultimo caso, COREPLA potrà risolvere anticipatamente il Contratto mediante comunicazione scritta al Gestore, il Gestore non avrà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso spese e/o risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto. In caso di mancata risposta da parte del Gestore, questo si intenderà aver optato per la soluzione 7.5(ii) che precede.
- 7.6 COREPLA potrà esercitare il diritto di cui all'articolo 7.5 che precede, più volte durante la validità del Contratto.

Art. 8

ASSICURAZIONI

Le parti sono tenute a provvedere, ciascuna per quanto di propria competenza, a tutte le assicurazioni previste dalla legge nonché a quelle che normalmente si stipulano, secondo l'ordinaria diligenza, in relazione all'esercizio delle attività oggetto del Contratto.

Art. 9

FORZA MAGGIORE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Per fatti non imputabili a COREPLA, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., si intende anche l'indisponibilità in capo a COREPLA degli Scarti nella quantità sufficiente per mettere a disposizione del Gestore la quantità di cui all'art. 3.2, dovuta a circostanze quali il mancato conferimento nella misura prevista da COREPLA o l'improvvisa e sensibile diminuzione della raccolta differenziata.

Per fatto non imputabile a COREPLA si intende inoltre il cambiamento significativo o strutturale della composizione merceologica dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata.

Art. 10

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Gestore di cedere a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo benestare di COREPLA, il Contratto.

Art. 11

CODICE DI COMPORTAMENTO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI

SENSI DEL D.LGS. 231/2001

- 11.1 COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio, e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui il Gestore dichiara di essere a conoscenza. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di

Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.

Pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, il Gestore assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del Contratto nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi di Comportamento.

- 11.2 In esecuzione di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e di Gestione il Gestore è tenuto a inviare a COREPLA, entro 30 giorni dall'accettazione del Contratto, copia della certificazione antimafia rilasciata in data non anteriore a 6 mesi dalla data di trasmissione. Il documento da presentare è la copia del certificato antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, ossia un certificato di iscrizione dell'impresa con inserita, in calce al documento, dopo l'elenco completo dei soggetti per cui si effettua il controllo, la dicitura che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, e che la certificazione viene emessa dalla Camera di Commercio utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma. Successivamente, e per tutta la durata del Contratto, il Gestore dovrà inviare, ogni sei mesi a decorrere dalla data di rilascio della prima certificazione antimafia presentata, la certificazione aggiornata.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Costituiscono condizioni risolutive del Contratto:
- a) l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative che sopprimano COREPLA ovvero che ne modifichino sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di recupero e riciclaggio;
 - b) la sospensione o la revoca di qualsiasi autorizzazione e/o licenza amministrativa e/o abilitazione per l'esercizio dell'attività industriale svolta dal Gestore, o il venir meno dei requisiti per l'esercizio di tale attività;

c) l'assoggettamento del Gestore alle procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale.

12.2 Il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di semplice dichiarazione scritta a mezzo raccomandata a.r. da parte di COREPLA, nei seguenti casi:

- qualora da ispezioni o controlli eseguiti da COREPLA e/o da terzi incaricati da COREPLA emergesse l'inesatta comunicazione e/o attestazione da parte del Gestore dei dati previsti agli artt. 4 e 5 del Contratto;
- qualora i quantitativi di Scarti o di Combustibile Alternativo giacenti presso l'Impianto di Preparazione dovessero risultare superiori ai limiti di cui all'art. 4.18 e lo stoccaggio non rientri in tali limiti entro la fine del mese in cui l'eccedenza si è verificata;
- qualora il Gestore effettuasse depositi o stoccaggi intermedi degli Scarti o li avviasse a lavorazioni diverse, in violazione dell'art. 4.9;
- qualora il Gestore violasse l'art. 11.

12.3 In caso di violazione di altre obbligazioni contrattuali da parte del Gestore, COREPLA avrà facoltà di fissare al Gestore stesso un termine congruo per provvedere all'esatto adempimento decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del Gestore.

12.4 In ogni caso, resta fermo l'obbligo del Gestore di risarcire a COREPLA i danni da quest'ultimo eventualmente subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Art. 13

FORO COMPETENTE

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine al Contatto, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 14

ALLEGATI

Gli Allegati A, 1/A, 1/B, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente contratto.

Milano, _____

COREPLA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Gestore approva specificatamente i seguenti articoli:
4.2 (responsabilità del Gestore e manleva), 4.4 (certificazioni), 4.6 (fermata impianto), 4.9
(responsabilità del Gestore e manleva), 4.10 (ispezioni, verifiche e sopralluoghi), 4.18 (limiti
di giacenza), 7.3 (pagamenti), 7.4 (divieto di cessione dei crediti), 7.5 e 7.6 (offerta di minor
prezzo), 9 (forza maggiore – limitazioni di responsabilità), 10 (divieto di cessione del
contratto), 11 (codice di comportamento), 12 (risoluzione del contratto) e 13 (foro
competente).

